



**Tribunale di Savona**  
**SEZIONE PENALE**

Visto il D.L. 7 marzo 2020 N.11;

considerato che, per quanto riguarda le competenze di questo Tribunale, il principio generale della legge è che **a partire dall'8/3/20 tutte le udienze dovranno essere rinviate d'ufficio (quindi fuori udienza) a dopo il 22 marzo in relazione a tutti i procedimenti.**

Ciò, con alcune eccezioni e, principalmente, quella delle udienze di convalida di arresto o fermo, delle udienze in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive, delle udienze con detenuti o imputati sottoposti a misura cautelare o di sicurezza che espressamente richiedano che si proceda, dei processi in cui è necessario assumere prova indifferibile nei casi del 392 c.p.p. (è necessaria la richiesta della parte e la dichiarazione d'urgenza del giudice).

In tale periodo, è sospesa per legge la prescrizione, i termini di durata massima della custodia cautelare (art. 303 cpp), i termini per il riesame reale (art. 324 comma 7).

Sono sospesi, inoltre, i termini relativi a tutti gli atti dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dal 22 marzo;

si dispone:

Dalla data del 9 marzo 2020 in base al disposto del D.L. 7 marzo 2020 tutte le udienze sia camerali che dibattimentali sono rinviate d'ufficio (fuori udienza) con le eccezioni dei processi ex art. 2 c. 2 lett g).

A tal fine va apposto avviso sul sito del Tribunale, all'ingresso del Tribunale e sulle porte delle aule di udienza.

Gli sportelli della cancelleria del dibattimento e dell'ufficio Gip-Gup avviseranno che le parti e gli utenti riceveranno successivo avviso della data dei rinvii.

Ciascun magistrato, sia del settore dibattimento che dell'ufficio GIP-GUP, provvederà quanto prima ad elaborare un provvedimento unico in cui saranno elencati i procedimenti interessati, la data originariamente prevista e la data del rinvio, tenendo conto del proprio calendario di udienze, scaglionandole per orario, e dichiarando sospesa la prescrizione. Il provvedimento verrà depositato in cancelleria.

Del rinvio di udienza verrà dato avviso



- Al PM e ai difensori tramite PEC/SNT;
- Agli imputati utilizzando, per quanto possibile, l'art. 157 c. 8 bis c.p.p. (ciò è possibile nel caso in cui vi sia stata una prima notificazione valida all'imputato non detenuto ma non è possibile in caso di dichiarazione di domicilio in luogo diverso rispetto al difensore);
- ai testi, per quanto possibile tramite il portale del sito del tribunale

A tal fine si invitano i difensori a collaborare nel senso di fare eleggere il domicilio presso il proprio studio e comunque a dare il consenso alle notifiche ex art.157 c. 8 bis c.p.p.

Sono esclusi dal rinvio di ufficio :

- 1) **le udienze di convalida dell'arresto e i giudizi direttissimi;**
- 2) i procedimenti con persona sottoposta a **misura sicurezza detentiva** (Rems). Inoltre, sono esclusi i procedimenti a carico di persone sottoposte a misura cautelare per il processo per cui si procede qualora il detenuto, l'imputato o i loro difensori lo richiedano espressamente prima della data della udienza;
- 3) i processi in cui è necessario assumere prova indifferibile nei casi del 392 c.p.p. (è necessaria la richiesta della parte e la dichiarazione d'urgenza del giudice).

Quanto alle udienze di **convalida del fermo e dell'arresto** da parte dei Gip, il giudice valuterà la possibilità di collegamento in videoconferenza mediante il sistema SKYPE for business/LYNC, nel rispetto delle garanzie di legge di cui all'art. 146 bis disp. Att. c.p.p.. In particolare, disponendo una doppia linea telefonica; una linea privata con il difensore; la registrazione; la assistente d'udienza, in carcere, nei termini di cui all'art. 146 bis, comma 6, anche da parte di agente di polizia penitenziaria: tale modalità è stata avallata da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 20/05/2004 Ud. (dep. 08/06/2004 ) Rv. 228129.

Il difensore potrà scegliere se presenziare in carcere unitamente al proprio assistito a distanza o in aula di udienza ex art 146 disp att c.p.p.

Allo stesso modo si procederà per tutti i procedimenti con imputati detenuti, nei casi in cui, per quanto sopra detto, vadano celebrati.

Le udienze si svolgeranno a porte chiuse ex art 472 c.p.p..

Analogamente si procederà per **l'interrogatorio di garanzia e negli altri casi di cui al precedente punto 2).**

Quanto ai **processi per direttissima**, il giudice valuterà la possibilità di collegamento a distanza nelle forme sopraddette e nel rispetto delle garanzie di legge.

Le suddette udienze, non escluse dal rinvio d'ufficio, verranno celebrate a porte chiuse ex art 472 c.p.p., tenendo tra i presenti la distanza di sicurezza.

L'accesso al Tribunale di persone estranee al processo per direttissima o convalida di arresto (quali parenti ed amici) sarà vietato.

I microfoni nelle aule di udienza dovranno essere di continuo disinfettati.

**Al presente ordine di servizio, disposto per agevolare i magistrati e le cancellerie nei primi giorni dopo l'emanazione del decreto, seguirà altro ordine di servizio della Presidenza del Tribunale entro la data del 22 marzo 2020.**

Si dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati e a tutto il personale amministrativo degli uffici giudiziari di Savona, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati affinché avvisino i loro iscritti.

Imperia, 9 marzo 2020

*Il Presidente della sezione penale*

*Marco Canepa*

